

CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore 5 Pianificazione urbanistica, Edilizia privata e Urbanizzazioni, Lavori Pubblici, Logistica, Traffico, Politiche delle sicurezze, Manutenzioni, Ambiente e Reti

ORDINANZA DEL 17/03/2021 N. 20

Oggetto:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50,
	C.4 E 54, C.4 E 4-BIS, D.LGS. 267/2000 - CHIUSURA DI TUTTI I
	PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA
	"COVID-19"

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui "Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1";

VISTO in particolare il D.P.C.M. 08/03/2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI tutti i successivi D.P.C.M. con cui di fatto sono state confermate le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tramite il rispetto del distanziamento sociale;

CONSIDERATO che i DPCM stessi pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale;

RICHIAMATO l'ultimo DPCM del 2 Marzo 2021 con cui è consentito all'art.11 comma 3) "accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o ad altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici.";

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero della Salute del 13 Marzo 2021, che dispone l'inserimento in zona rossa dell'intera regione Marche e la conseguente applicazione delle misure di cui al Capo V (misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona Rossa) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;

VISTA l'ordinanza n. 10 del Presidente della Giunta Regionale Marche del 08/03/2021;

CONSIDERATO che i parchi pubblici del Comune di Vallefoglia risultano sprovvisti di recinzione e varchi per il controllo degli ingressi, nonché di attività di custodia;

DATO ATTO pertanto dell'impossibilità di far rispettare contemporaneamente, in tutti i parchi pubblici del Comune di Vallefoglia, il mantenimento della distanza interpersonale di 1 mt. nonché di evitare il potenziale assembramento di persone;

RITENUTO, quindi, per le motivazioni precedentemente esposte, di disporre il divieto di ingresso nei parchi, nei giardini pubblici, aree verdi e sgambatoi per cani fino alle ore 24:00 del 24/03/2021:

DATO ATTO che la Decretazione sopra richiamata si pone l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio;

Richiamati

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)."
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono
 - c. 4 Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
 - o c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).

Dato atto che:

- il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, è immediatamente esecutivo ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa e trova applicazione fino alle ore 24:00 del 24/03/2021, fatto salvo l'eventuale affievolimento anticipato, ovvero la prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto aggiornamento della presente Ordinanza;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

- la chiusura al pubblico, dalle ore 13:00 del 17/03/2021 sino alle ore 24:00 del giorno 24/03/2021, di tutti i Parchi, Giardini, Aree verdi, sgambatoi nel territorio comunale di Vallefoglia;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente fino al 24/03/2021;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - o al Comando di Polizia Municipale;
 - o alla Prefettura di Pesaro e Urbino;
 - o Comando Carabinieri di Vallefoglia;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni./

II Sindaco
UCCHIELLI PALMIRO / ArubaPEC S.p.A.